C.C. n. 9 del 27/4/2026

Regolamento comunale per i funerali di povertà

Comune di Cergnago

INDICE

- Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 – Presupposti per l'intervento comunale
- Art. 3 – Modalità di intervento
- Art. 4 – Accertamento dello stato di indigenza
- Art. 5 – Procedura
- Art. 6 – Recupero delle somme spese
- Art. 7 – Casi particolari di residenza
- Art. 8 – Entrata in vigore

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i presupposti, le modalità e le procedure attraverso le quali il Comune di Cergnago si fa carico delle spese funebri per le persone decedute che versino in condizioni di indigenza o per le quali sussista un comprovato disinteresse dei familiari obbligati.
2. L'intervento comunale è finalizzato a garantire una sepoltura decorosa e dignitosa, in conformità ai principi costituzionali di solidarietà sociale e di tutela della dignità della persona umana.
3. Il Comune provvede all'organizzazione e al pagamento delle spese relative al feretro, al trasporto, all'inumazione nel campo comune del cimitero comunale o, qualora economicamente meno onerosa, alla cremazione.

Art. 2 – Presupposti per l'intervento comunale

1. Il Comune di Cergnago si fa carico delle spese ed organizzazione del funerale di povertà nei seguenti casi:

a) per le persone decedute nel territorio del Comune di Cergnago, sole e in situazione di indigenza, prive di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e qualora non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere;

b) per le salme di persone residenti nel Comune di Cergnago in situazione di indigenza, per le quali sia stato accertato lo stato di indigenza dell'intera rete familiare tenuta agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c.;

c) per le salme di persone decedute nel Comune di Cergnago per le quali sussista un comprovato disinteresse da parte dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e qualora non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere.

2. Il disinteresse da parte dei familiari si determina quando nessuno effettua la richiesta dei servizi funebri oppure quando i familiari del defunto manifestano espressamente tale disinteresse e non si assumono le spese per i servizi di cui trattasi.
3. Il disinteresse dei familiari è dimostrato attraverso il comportamento concretamente adottato anche rispetto agli usuali adempimenti del caso, quali la mancata partecipazione alle esequie, la mancata affissione dei manifesti funebri, la non accettazione dell'eredità e ogni altra condotta sintomatica del rifiuto di assumere l'onere delle spese funebri.
4. Il Comune, in presenza di espressa volontà del defunto debitamente documentata, si impegna a rispettare le disposizioni dello stesso in materia di cremazione o inumazione, compatibilmente con i vincoli di bilancio e sempre che la scelta non comporti oneri aggiuntivi rispetto all'alternativa più economica.

Art. 3 – Modalità di intervento

1. L'intervento del Comune è volto ad assicurare esequie conformi ai criteri di decoro e sobrietà.
2. Il servizio funebre si compone delle seguenti prestazioni essenziali:
 - fornitura del feretro di caratteristiche standard;
 - trasporto della salma dal luogo del decesso al cimitero comunale;
 - inumazione in campo comune del cimitero comunale o, se economicamente meno onerosa, cremazione;
 - eventuali adempimenti amministrativi e sanitari obbligatori.
3. I familiari, ove presenti ma non tenuti economicamente, non possono richiedere modifiche alle modalità di svolgimento del funerale che comportino un aumento dei costi sostenuti dall'Ente.
4. Il Servizio Sociale Comunale, identificata la ditta affidataria del servizio funebre secondo le procedure di gara previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, procede all'organizzazione del funerale secondo le caratteristiche di cui al comma 1.

Art. 4 – Accertamento dello stato di indigenza

1. Lo stato di indigenza è determinato quando la persona deceduta non possedeva mezzi economici sufficienti per far fronte al pagamento dei servizi funebri.
2. L'appartenenza della persona deceduta a nucleo familiare bisognoso ricorre quando è accertato, mediante l'attestazione ISEE in corso di validità, un valore della situazione economica equivalente della famiglia di appartenenza del deceduto inferiore all'importo annuo della pensione minima INPS in vigore nell'anno del decesso.
3. In assenza di attestazione ISEE, lo stato di indigenza può essere accertato sulla base della documentazione reddituale e patrimoniale disponibile presso le banche dati pubbliche o mediante autocertificazione dei familiari obbligati, soggetta a successiva verifica.
4. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Servizio Sociale Professionale, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga circa la composizione del nucleo familiare e la situazione economica della persona deceduta e degli eventuali familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c.
5. Ai fini dell'accertamento dello stato di indigenza dei familiari obbligati agli alimenti, il Servizio Sociale valuta la capacità economica di ciascuno dei soggetti tenuti secondo l'ordine progressivo stabilito dall'art. 433 c.c., applicando i criteri di cui agli artt. 438 e 441 del codice civile.

Art. 5 – Procedura

1. Il Servizio Sociale Professionale, avuta notizia di persone decedute di cui all'art. 2, procede ad effettuare, in collaborazione con gli altri uffici comunali competenti, una prima verifica sulle informazioni acquisite circa:
 - le condizioni di solitudine e/o indigenza della persona deceduta;
 - l'indigenza o la situazione di disinteresse dei familiari;
 - la non esistenza sul territorio comunale di eventuali parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile;
 - la dichiarazione dello stato di indigenza di cui al precedente art. 4.
2. Completata la prima verifica di cui al comma 1, il Servizio Sociale Comunale procede all'organizzazione del funerale avente caratteristiche di decoro e sobrietà, affidandone l'esecuzione alla ditta affidataria del servizio secondo le procedure di gara vigenti.

3. I familiari eventualmente presenti ma non obbligati economicamente non possono richiedere modifiche alle modalità di svolgimento del funerale che comportino un aumento dei costi sostenuti dall'Ente.
4. Il Servizio Sociale, in collaborazione con il Settore Servizi Demografici, prosegue la ricerca dell'eventuale esistenza, anche al di fuori del territorio comunale, di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.
5. Qualora da tali ricerche emerga l'esistenza di eventuali familiari tenuti agli alimenti e venga riscontrata la capacità economica degli stessi, il Servizio Sociale si attiva con il Settore Entrate per il recupero delle somme anticipate secondo le modalità di cui all'art. 6.
6. Il Servizio Sociale, in caso di esistenza di beni del defunto solo e privo di familiari tenuti agli alimenti, adotta gli atti necessari per il recupero delle somme spese, in collaborazione con gli altri uffici comunali interessati, nei modi e nei termini di cui all'art. 6.
7. Di ogni intervento effettuato ai sensi del presente regolamento, il Servizio Sociale predispone una relazione dettagliata contenente:
 - i dati anagrafici del defunto;
 - l'accertamento dello stato di indigenza o del disinteresse dei familiari;
 - le ricerche effettuate per l'individuazione dei familiari obbligati;
 - il dettaglio delle spese sostenute;
 - le eventuali azioni di recupero attivate.

Art. 6 – Recupero delle somme spese

1. Le spese funebri sostenute dal Comune costituiscono debiti ereditari che gravano sulla massa ereditaria ai sensi dell'art. 2751 del codice civile, e sono ripetibili nei confronti degli eredi che abbiano accettato l'eredità, indipendentemente dall'esistenza di uno stato di bisogno del defunto.
2. Nel caso in cui emerga successivamente l'esistenza di un'eredità per le persone per le quali il Comune si sia accollato l'onere del funerale e della sepoltura, l'Amministrazione Comunale si rivale della spesa sostenuta sulle somme e sui beni appartenenti alla massa ereditaria, in conformità a quanto previsto dal codice civile e dalla normativa vigente.
3. Il recupero nei confronti degli eredi è effettuato mediante:
 - comunicazione formale dell'avvenuto intervento comunale e richiesta di rimborso volontario entro il termine di 60 giorni dalla ricezione;

- in caso di mancato adempimento spontaneo, emissione di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639;
- in caso di opposizione all'ingiunzione, costituzione in giudizio per il recupero coattivo.

4. Qualora il Comune abbia sostenuto le spese per funerale e sepoltura in presenza di familiari non indigenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile non conosciuti al momento dell'intervento, provvede al recupero delle somme nei loro confronti, secondo le modalità di cui al comma 3.
5. Il familiare tenuto è individuato nel primo tra quelli viventi secondo l'ordine progressivo indicato nell'art. 433 c.c.. Qualora siano presenti più soggetti nel medesimo grado, l'obbligazione è ripartita in proporzione alle rispettive condizioni economiche, ai sensi dell'art. 441 c.c.
6. Il recupero non è esperito qualora lo stato di indigenza dei familiari obbligati emerga nel corso delle verifiche successive al funerale, o quando il costo dell'azione di recupero superi prevedibilmente l'importo recuperabile.
7. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio comunale con imputazione al titolo e alla tipologia di pertinenza.

Art. 7 – Casi particolari di residenza

1. In mancanza di registrazione anagrafica, la residenza della persona deceduta è intesa come luogo di dimora abituale, accertato sulla base delle risultanze istruttorie disponibili.
2. Per i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno, per residenza si intende il domicilio risultante dal permesso di soggiorno stesso o, se diverso, il luogo di effettiva dimora abituale.
3. In assenza di residenza accertata e/o di valido permesso di soggiorno, il Comune di Cergnago è comunque competente nei casi di decesso avvenuti sul proprio territorio, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti dell'eventuale Comune di residenza o di altri soggetti obbligati.
4. Per i funerali di persone aventi i requisiti di cui all'art. 2 e decedute nel territorio comunale con residenza presso altri Comuni, il Comune di Cergnago concorda con il Comune di residenza le modalità di effettuazione del funerale e di rimborso per eventuali oneri anticipati per la sepoltura nel proprio cimitero.
5. Qualora il Comune di residenza non provveda tempestivamente, il Comune di Cergnago procede d'urgenza ai sensi del presente regolamento e si riserva il diritto di rivalsa integrale delle somme anticipate nei confronti del Comune di residenza.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Dalla medesima data cessano di avere efficacia le eventuali disposizioni regolamentari precedentemente adottate in materia.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.04.2026